


ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

7

NUOVA SERIE - ANNO VII 2019-20



EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Fondati da CESARE MOZZARELLI

7

NUOVA SERIE - ANNO VII 2019-20

Milano 2022

EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

Dipartimento di Storia Moderna e contemporanea

Università Cattolica del Sacro Cuore

Nuova Serie - Anno VII/2019-20

ISSN 1124-0296

Direttore

ROBERTINO GHIRINGHELLI

Comitato scientifico

ANTONIO ÁLVAREZ OSSORIO ALVARINO - CESARE ALZATI - GABRIELE ARCHETTI -

GILIOLA BARBERO - PIETRO CAFARO - LUCA CERIOTTI - EMANUELE COLOMBO -

CHIARA CONTINISIO - CINZIA CREMONINI - MASSIMO FERRARI -

ROBERTINO GHIRINGHELLI - IMMACULADA LÓPEZ ORTIZ -

JOAQUÍN MELGAREJO MORENO - DANIELE MONTANARI - CLAUDIO PALAZZOLO -

ELENA RIVA - FRANCESCA RUSSO - PAOLA SVERZELLATI - PAOLA VENTRONE

Segreteria di redazione

ENRICO BERBENNI - GIAN FILIPPO DE SIO - MARCO DOTTI - GIACOMO LORANDI -

FRANCESCA STROPPA - MARZIA GIULIANI

Per la selezione dei contributi da pubblicare la rivista segue il metodo della revisione tra pari basata sull'anonimato, avvalendosi dei membri del Comitato scientifico e di studiosi esterni italiani e stranieri.

© 2022 **EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica**

Largo Gemelli 1 - 20123 Milano - tel. 02.7234.2234 - fax 02.80.53.215

e-mail: editoriale .dsu@educatt.it (*produz.*) - librario.dsu@educatt.it (*distrib.*)

web: www.educatt.it/libri/ASMC

Questo volume è stato stampato nel mese di novembre 2022

presso la Litografia Solari - Peschiera Borromeo (Milano)

con tecnologia e su carta rispettose dell'ambiente

ISBN 979-12-5535-005-7

INDICE

PIETRO CAFARO Nota introduttiva	5
ANNA MARIA LAZZARINO DEL GROSSO Libertà e costituzionalismo. Giornata di studi in onore del professor Robertino Ghiringhelli Saluto	11
FABIO RUGGE Romagnosi, la formazione dei funzionari, le transizioni	15
FRANCESCA RUSSO Modelli costituzionali e libertà fondamentali nel dibattito della prima sottocommissione della Commissione dei Settantacinque in Assemblea costituente	27
DOMENICO TARANTO La resistenza e la sua costituzionalizzazione nelle <i>Vindiciae contra tyrannos</i>	45
PAOLO BAGNOLI La costituzione italiana e il costituzionalismo europeo	59
GENNARO MARIA BARBUTO Leopardi: Gesù e il mondo	69

SAGGI

ANNA DI BELLO Educare alla politica: una lettura di Dante attraverso i testi dal <i>Convivio</i> alla <i>Monarchia</i>	87
GIANRAIMONDO FARINA Fra Stato e Chiesa. Catasto teresiano e Sussidio ecclesiastico nella Lombardia asburgica. Uomini, ambienti e reti	117

MAURIZIO ROMANO

Città, territorio, risorse per l'edilizia. La Veneranda Fabbrica
del Duomo di Milano nell'Ottocento preunitario

137

La costituzione italiana e il costituzionalismo europeo

PAOLO BAGNOLI*

In un agile libretto di educazione civica per le scuole secondarie superiori, pubblicato nell'ormai lontano 1959 e più volte rieditato (nel 1982 si contava la 24ma edizione), Norberto Bobbio scriveva che

la nostra Costituzione appartiene ai tipi compositi. Mentre le Costituzioni pure vengono generalmente imposte dopo una rivoluzione vittoriosa (si pensi alle Costituzioni che seguirono la Rivoluzione americana, quella francese e quella russa), la Costituzione italiana, nata dopo il crollo del fascismo e la sconfitta militare, fu opera delle forze politiche antifasciste, che erano concordi nell'abbattimento della dittatura, ma divergevano profondamente intorno al modo di costruire il nuovo Stato. Essa, anziché essere il suggello di una trasformazione politica e sociale già avvenuta, è il disegno composito di una società futura, ancora da attuare¹.

Si trattava di un disegno che, a causa degli equilibri politici interni – caratterizzati dalla contrapposizione tra l'area social-comunista e quella democristiana, senza dimenticare la presenza etica e morale della vecchia tradizione liberale, oppressa durante il fascismo – e internazionali, alludendo con ciò alla tensione verso le istanze e l'impegno di libertà sostenuti dalla Resistenza europea, si configurava – prosegue Bobbio – come

il risultato della confluenza dell'ideologia socialista e di quella cristiano-sociale con quella liberale classica, o, in altre parole, è alla base una Costituzione liberale che ha ricevuto apporti vari, e non sempre coerenti, dalla dottrina sociale dei socialisti e dei cattolici. Sinteticamente, la Costituzione italiana è *una Costituzione ispirata a ideali liberali, integrati da ideali socialisti, corretti da ideali cristiano-sociali*².

La Costituzione si configura, dunque, per quanto attiene ai principi dottrinari ai quali essa si ispira, come il prodotto di quattro idee «cardinali» ereditate dalla cultura giuridica e politica europea nel ciclo storico della

* Università degli Studi di Siena.

¹ N. BOBBIO – F. PIERANDREI, *Introduzione alla Costituzione*, Roma-Bari, Laterza, 1959, p. 20.

² *Ibidem* (il corsivo è nel testo).

modernità: l'idea liberale, l'idea democratica, l'idea socialista e il cristianesimo sociale. L'aspetto etico e morale del liberalismo, che ormai sopravviveva alla definitiva archiviazione dello Stato liberale, merita una riflessione. La politicizzazione e la corporativizzazione della società – come osservò già Santi Romano nella sua celebre prolusione pisana del 1909 – determinarono la fine del vecchio Stato liberale che si reggeva sul presupposto che l'unità statale fosse l'essenza autenticamente dello stesso Stato e che non ammetteva l'esistenza di una realtà politica a esso esterna.

Il 22 dicembre 1947, Meuccio Ruini, il presidente della Commissione dei 75 che, nella miglior tradizione del costituzionalismo europeo, aveva svolto le sue funzioni di potere costituente e aveva elaborato il progetto di Costituzione, presentò il testo definitivo, sottolineando come i principi teorici ai quali esso si ispirava «manifestano un anelito che unisce insieme le correnti democratiche degli 'immortali principi', quelle anteriori e cristiane del *Sermone della montagna* e le più recenti del *Manifesto dei comunisti*, nell'affermazione di qualcosa di comune e di superiore alle loro particolari aspirazioni e fedi»³.

L'aspirazione a un ordine politico superiore, frutto di un lungo compromesso costituzionale tra diverse visioni e interpretazioni dell'idea di democrazia, altro non era se non quella *rivoluzione promessa* (ma anche *mancata*) celebrata da uno dei suoi Padri, Piero Calamandrei⁴. Rispetto alle tensioni ideali della Resistenza, scrive Calamandrei che

la Costituente si aprì in un'atmosfera non più di unanime fervore rivoluzionario, ma di patteggiamento tra i grandi partiti di massa, da una parte i democristiani, dall'altra i socialisti e i comunisti. L'unica rivoluzione effettivamente già compiuta, della quale la nuova Costituzione doveva dare atto in formule giuridiche, era la caduta della monarchia: tutti erano concordi nell'assegnare alla Costituzione il compito di costruire giuridicamente un congegno che avesse la forma repubblicana al luogo di quella monarchica, purchè, al disotto di quella nuova forma politica,

³ M. RUINI, *La nostra e le cento costituzioni del mondo. Come si è formata la costituzione*, Milano, Giuffrè, 1961, p.81. Sulla figura del Presidente della Commissione dei 75, cfr. S. CAMPANOZZI, *Il pensiero politico e giuridico di Meuccio Ruini*, Milano, Giuffrè, 2002. È necessario ricordare che alla presidenza dell'Assemblea fu inizialmente eletto Giuseppe Saragat (con 401 voti su 468 votanti), che venne poi sostituito da Umberto Terracini.

⁴ Cfr. P. CALAMANDREI, *Questa nostra Costituzione*, Introduzione di A. GALANTE GARRONE, Milano, Bompiani, 1995, p. 8.

rimanessero invariate, almeno per il momento, le strutture economiche e sociali dell'Italia prefascista⁵.

Proprio da questo compromesso costituzionale – sul quale Calamandrei si sofferma a lungo – è uscita una Costituzione lunga e assai articolata, che non si limitava alla disciplina dei poteri, alla determinazione delle garanzie e all'individuazione dei meccanismi di *check and balances*; essa fissava anche i diritti da tutelare e i bisogni da promuovere, per soddisfare le istanze di un ordine politico e sociale del tutto nuovo. Storicamente era quasi inevitabile che si giungesse a questa filosofia compromissoria, poichè la Costituzione del 1948 era lo specchio di una comunità politica non certo omogenea, percorsa da profondi conflitti sociali che avevano trovato una riconciliazione concreta nello slancio etico e nel conseguente impegno civile, politico e militare, connesso alla ormai ineludibile liberazione dal nazifascismo, cioè solamente in un momento storico ben preciso: nel biennio tra il 1943 e il 1945⁶.

Non è qui il caso di ricordare le tappe storiche che portarono il Paese dalla Liberazione alla Costituzione repubblicana e il clima politico in cui si svolsero i lavori dell'Assemblea Costituente⁷. Con le dimissioni del breve governo di Ferruccio Parri – «che rappresentò per qualche mese (dal giugno al novembre 1945) le superstiti speranze della Resistenza di dare all'Italia un governo di popolo che non implicasse la restaurazione della vecchia classe dirigente, responsabile di aver dato vita al fascismo»⁸, ha osservato Calamandrei – si rivelò in tutta la sua portata la «generosa illusione» del Partito d'Azione che sperò come dalla generalizzata adesione all'antifascismo della Resistenza potesse uscire, conseguita la

⁵ *Ivi*, p.6. Sulle vicende di questo biennio, cfr. P. PERMOLI, *La Costituente e i partiti politici italiani*, Bologna, Cappelli, 1966, pp. 13-104; D. NOVACCO, *L'officina della Costituzione italiana (1943-1948)*, Milano, Feltrinelli, 2000, pp. 15-33.

⁶ È tuttavia proprio della concezione liberale e democratica della vita – ha osservato Bobbio – che «l'antagonismo tra i diversi gruppi, tra gli interessi contrapposti, tra le diverse ideologie, sia la molla di ogni progresso civile qualora sia regolato giuridicamente in modo da non degenerare in conflitto violento» (BOBBIO, *Introduzione alla Costituzione*, p. 22).

⁷ Un'ampia e suggestiva sintesi di questo momento storico è quella di uno dei suoi protagonisti, Leo Valiani (*Dieci anni dopo*, Roma-Bari, Laterza, 1955). È necessario ricordare che Valiani fu il grande mediatore tra le due anime del Partito d'Azione che si fronteggiarono politicamente al cospetto dell'immediato futuro, tra il 1944 e il 1946, quella anarchico-socialista di Emilio Lussu e quella più moderata di Ugo La Malfa che, insieme a Parri, Salvatorelli, Spinelli e altri, abbandonerà poi il partito. Sul governo Parri e la Costituente, cfr. anche PERMOLI, *La Costituente*, pp. 105-153; e NOVACCO, *L'officina della Costituzione italiana*, pp. 34-63.

⁸ CALAMANDREI, *Questa nostra Costituzione*, pp. 5-6.

Liberazione, un complessivo rinnovamento delle istituzioni politiche e delle strutture sociali ed economiche sulla scia della vittoria dei Comitati di liberazione nazionale.

Questo è sicuramente il dato più rilevante secondo una prospettiva deliberatamente confinata nel quadro più generale della storia delle idee politiche e costituzionali della Resistenza europea. In effetti, l'unica vera rivoluzione fu quella referendaria – e dunque autenticamente popolare e democratica – che portò all'archiviazione della monarchia e alla nascita della Repubblica. Ma la Costituzione che uscì dai lavori di un'assemblea rappresentativa democraticamente eletta dal popolo a suffragio universale e, pertanto, portatrice di un vero potere costituente non fu una Costituzione «rivoluzionaria», poichè non incasellò in sofisticate soluzioni giuridiche ed efficienti articolazioni istituzionali «una rivoluzione politicamente già compiuta»⁹; una rivoluzione che, nei fatti, non avvenne.

Il fascismo demolì il costituzionalismo europeo tra le due guerre mondiali e la Costituzione spagnola del 1931 fu l'ultima iniziativa del costituzionalismo europeo. Ben prima degli Accordi di Monaco, tutti i Paesi dell'Europa centrorientale abbandonarono le loro Costituzioni più o meno democratiche, fatta eccezione per la prima Repubblica ceco-slovacca (1918-1938). Nel ventennio tra le due guerre mondiali, infatti, di fronte alla generalizzata involuzione autoritaria e dittatoriale di quasi tutti i Paesi europei, la Repubblica ceco-slovacca rimase l'unico regime democratico e parlamentare che consentì al Partito comunista, altrove posto fuori legge, di vivere nella perfetta legalità e di avere la propria rappresentanza politica.¹⁰ Allo scoppio della guerra, la democrazia esisterà solamente in Inghilterra, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda e nei Paesi scandinavi; nel breve volgere di un anno, la sua presenza si circoscriverà all'Inghilterra, alla Svizzera e alla Svezia. Ha scritto Boris Mirkine-Guetzévitch:

La lunga notte dell'occupazione nazista inghiotte, sul continente europeo, i principi costituzionali della democrazia, che verranno custoditi soltanto dagli uomini della Resistenza o dagli esiliati; questi principi ritorne-

⁹ *Ivi*, p.5 (il corsivo è nel testo).

¹⁰ Sulle vicende storiche della prima Repubblica Ceco-Slovacchia, cfr. S.B. GALLI, *Le ragioni di Bratislava*, «Ethnica, Popoli e culture», I (1993), pp.14-18; Id., *Cechia e Slovacchia: un modello di separazione*, «Almanacco Letterario», n. IV (1944), pp.45-52; Id., *Cechia. Riflessioni su Praga e la sua storia recente*, in A. RIOSA (a cura di), *I nuovi confini dell'Unione Europea. Scritti sull'allargamento del 1° maggio 2004*, «Le scienze dell'uomo – I quaderni», a. IV (2004), n.3 (supplemento), pp. 46-58.

ranno nel 1944-45 con la sconfitta della Germania e con la Liberazione. E ancora una volta l'Europa conoscerà le 'costituzioni del dopoguerra'¹¹.

È a questo scenario dei progetti costituzionali della Resistenza europea che occorre guardare con attenzione per inquadrare, in un contesto dottrinario internazionale, la Costituzione italiana. Sulla scia dell'esperienza francese, da un punto di vista politico, i progetti elaborati dalla Resistenza europea mirarono anzitutto alla creazione di una nuova classe dirigente non compromessa con i regimi appena seppelliti dalla storia; da un punto di vista più strettamente costituzionale, venne posto l'accento sul parlamentarismo inteso quale concreto argine istituzionale per scongiurare eventuali nuove involuzioni autoritarie. Era, insomma, la vittoria di Kelsen su Schmitt. Se – come abbiamo visto e come hanno sempre sottolineato taluni studiosi e giuristi di chiara fama, come Piero Calamandrei – il rinnovo della classe dirigente fu limitato e parziale per quanto attiene alla realtà italiana, l'attenzione in ordine alla necessità di individuare nel parlamento una risorsa e anche una garanzia democratica rispetto all'ordine politico da fondare fu viva e consapevole.

Il parlamentarismo, infatti, non è – occorre ricordarlo – uno strumento istituzionale necessario ed esclusivo per l'affermazione della democrazia. Il parlamentarismo bicamerale (che la spuntò sul monocameralismo e sul regime presidenziale) fu l'esito del dibattito della Costituente relativamente agli assetti istituzionali della neonata Repubblica. Il riferimento teorico non era quello tipico del costituzionalismo americano che considera il legislatore quale espressione della maggioranza politica – e dunque, proprio per tale ragione è necessario arginarlo nel nome della Costituzione e dei principi fondamentali in essa contenuti – ma era quello riconducibile al costituzionalismo europeo – continentale, che interpreta la figura del legislatore come espressione del popolo sovrano; al legislatore spetta pertanto il compito di attuare la costituzione e realizzare concretamente i valori comuni in essa indicati.

Il parlamentarismo bicamerale rappresentò uno dei tre grandi temi discussi in Assemblea, insieme all'ordinamento regionale e ai rapporti tra Stato e Chiesa (che ricordano l'esperienza costituzionale irlandese); esso si configurò come uno degli elementi portanti dell'edificio statale che può essere inquadrato tra gli Stati a democrazia classica. Il tratto essenziale dello Stato, infatti, è quello di essere al servizio delle libertà e

¹¹ B. MIRKINE - GUETZÉVITCH, *Le costituzioni europee*, Milano, Edizioni di Comunità, 1954, p. 39.

dunque al pieno sviluppo della personalità dei suoi cittadini, che sono i veri depositari della sovranità¹².

Repubblica, democrazia, uguaglianza dei cittadini sono i principi cardine dell'ordinamento. Appartenendo alle costituzioni democratiche del secondo dopoguerra, anche la Costituzione repubblicana origina da quella che Fioravanti ha chiamato «la questione storico-costituzionale della sovranità»¹³ che il Costituente risolse – in armonia con i principi del costituzionalismo della modernità, dalla Rivoluzione francese in avanti – nel secondo comma del primo articolo, attribuendo la titolarità della sovranità, ma anche definendo le «forme» e i «limiti» del suo esercizio. «Anche la Costituzione italiana, come molte delle costituzioni moderne, ha bisogno di fondarsi – ha osservato Fioravanti – sul popolo sovrano, ma nello stesso tempo sostanzialmente lo teme»¹⁴: per questa ragione la Repubblica allo stato nascente ha visto l'emergenza dei partiti politici, espressione e, nello stesso tempo, argine della sovranità nell'ambito dei poteri costituiti. E non è un caso che la crisi dell'apparato costituzionale abbia incominciato a profilarsi nel momento in cui è entrata in crisi la forma-partito e, più in generale, i partiti politici dell'arco costituzionale – i veri titolari del potere – che avevano dato vita a un sistema di potere perverso: la partitocrazia.

Astrazione fatta per le rivoluzioni del 1848 a Roma e, per certi aspetti, a Firenze, l'ipotesi di una assemblea «costituente» venne rifiutata con fermezza da Giuseppe Mazzini nella congiuntura dell'Unificazione del Regno, tra il 1860 e il 1861, e successivamente fu relegata dalla monarchia ai margini del dibattito politico nazionale; tale principio – quello di un'assemblea depositaria di un «potere costituente»¹⁵ – era, quindi, completamente assente dall'esperienza storica e giuridica italiana.

¹² Sul concetto di Sovranità nel ciclo storico della modernità politica, cfr. l'agile e penetrante sintesi di D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

¹³ M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna, il Mulino, 1998, p.11.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Com'è noto, l'«inventore» o, per meglio dire, il teorico del concetto di «potere costituente» fu l'abate Joseph-Emmanuel Sieyès nel suo agile *pamphlet* intitolato *Che cos'è il Terzo stato?*, che apparve a Parigi e infiammò il dibattito relativamente alla convocazione degli Stati generali tra la fine del 1788 e i primi mesi del 1789 (cfr. J.E.SIYÈS, *Opere e testimonianze politiche*, G. TROISI SPAGNOLI (a cura di), con *Introduzione* di Pasquale Pasquino, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1993, in particolare l'*Introduzione* di P. PASQUINO, vol. I, pp. 1-28; cfr. anche K.M. BAKER, *Sieyès*, in F. FURET – M. OZOUF, *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1988, pp. 294-304). Sul concetto di «potere costituente» da un punto di vista strettamente giuridico e costituzionale, cfr. P.G. GRASSO, *Potere costituente*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 642-664;

Fu, pertanto, una scelta sostanzialmente obbligata, da parte dei costituenti, quella di cercare, con un certo affanno, dei modelli da imitare, rivisitando le costituzioni contemporanee di altri Paesi, cioè di andare con lo sguardo e il pensiero oltre i confini, nel 1946, ispirandosi alle vicende della Quarta repubblica francese, che stavano maturando pressochè contemporaneamente. Dopo l'elezione dell'Assemblea nazionale (5 novembre 1945), venne nominata una commissione con il deliberato obiettivo di elaborare una nuova Costituzione; i lavori della commissione durarono circa sei mesi e nella primavera dell'anno successivo venne presentato un progetto di Costituzione non molto diverso da quello che la Commissione dei 75 avrebbe poi elaborato e presentato all'Assemblea costituente un anno e mezzo più tardi.

E tuttavia, il referendum popolare bocciò la Costituzione francese; vennero convocate nuove elezioni ed eletta una nuova Assemblea nazionale. Il popolo di Francia si recò alle urne il 2 giugno del 1946, lo stesso giorno in cui gli italiani decretavano la vittoria repubblicana ed eleggevano i costituenti. Nel breve volgere di tre mesi i Francesi ebbero una nuova Costituzione, ma la contemporaneità del lavoro costituente di Parigi non raccolse l'attenzione dell'opinione pubblica italiana, impegnata a seguire i lavori della Commissione dei 75 che si sarebbero protratti ancora per oltre un anno.

Solamente Giuseppe Saragat – anche in considerazione del fatto che era stato ambasciatore a Parigi a partire dal dicembre 1944 e aveva costantemente informato Parri e il suo governo in ordine ai preparativi per l'Assemblea costituente (tradizione consolidata nella cultura giuridico-politica transalpina, mentre per l'Italia si trattava di un'iniziativa istituzionale pressochè inedita) – si rese conto della contemporaneità delle vicende e su di esse si soffermò con attenzione. Il 10 dicembre 1946 disse, infatti, in aula, sottolineando con efficacia l'originalità del lavoro della Commissione dei 75:

Tutti sanno che, a differenza di quanto è avvenuto in altri Paesi, noi non abbiamo avuto un progetto preliminare, nè governativo, nè di singoli gruppi, epperò la Commissione ha dovuto creare ex novo; il che, d'altra parte, giova a conferire al suo studio ed al suo lavoro tanta maggiore autorità, in quanto assicura la diretta ed autonoma espressione delle varie correnti politiche rappresentate nell'Assemblea.

M. DOGLIANI, *Potere costituente*, Torino, Giappichelli, 1986; e Id., *Potere costituente e revisione costituzionale*, «Quaderni costituzionali», a.XVI (1985), pp. 7-32. Cfr. anche: M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1993, pp. 215-235.

Nonostante la somiglianza tra i due testi costituzionali, Saragat riteneva che la Costituzione francese si configurasse – e per certi aspetti lo era – come una revisione sostanziale dell'ordinamento della Terza repubblica, sorta con la Costituzione del 1875, e pertanto fosse di matrice eccessivamente conservatrice, mentre quella italiana intendeva riorganizzare su nuove basi democratiche e su un nuovo sentimento nazionale quell'ordine politico nato sulle ceneri del fascismo e della monarchia. Il conservatorismo insito nello spirito della Quarta repubblica e il carattere innovatore della repubblica italiana lasciavano intuire – a suo avviso – il destino dei due Stati: i fatti gli dettero ragione poichè la Carta francese durò appena una dozzina d'anni, mentre quella italiana, almeno sino al 1970, dimostrò tutta la propria originalità e la capacità di organizzare la civile convivenza di una comunità politica quanto mai eterogenea¹⁶.

Questo avvenne perché, come ha osservato Giangiulio Ambrosini, la Costituzione repubblicana non nacque «da decisioni affrettate o da colpi di mano operati da forze politiche occasionalmente maggioritarie»¹⁷; essa nacque piuttosto

da una profonda meditazione, da una consultazione popolare, da una dialettica tra forze politiche diverse e insieme unite nella comune esigenza di rinnovare le strutture organizzative dello Stato e di restituire, potenziati, i diritti civili violentemente soppressi dal fascismo¹⁸.

In tal senso si spiega il travaglio della Costituente che condusse a un articolato normativo coerente e lineare, in sintonia con la tradizione del costituzionalismo europeo-continentale nel ciclo storico della modernità politica cui direttamente si ispira; un lavoro che, tuttavia, a differenza di altre coeve esperienze costituzionali (per esempio quella francese), non fu successivamente – ma giustamente – sottoposto a una verifica referendaria da parte del corpo elettorale, poichè frutto di un accordo collegiale in seno allo stesso potere costituente, nella consapevolezza che la tradizione del costituzionalismo europeo fosse l'unica in grado di garantire l'affermazione di quei principi essenziali della democrazia liberale e sociale, oggi considerati come la forma di organizzazione più efficace per tutelare i diritti della persona con un'efficiente gestione dei pubblici poteri.

Lo avevano solennemente proclamato i rivoluzionari francesi nel 1789, con l'articolo 16 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*: «una società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né

¹⁶ Cfr. NOVACCO, *L'officina della costituzione*, pp.97-99.

¹⁷ G. AMBROSINI, *Introduzione a Costituzione italiana*, Torino, Einaudi, 2005, p. XVI.

¹⁸ *Ibidem*.

la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione». In questo senso, la Costituzione repubblicana offre un equilibrato rapporto tra il principio democratico e il principio di legalità, cioè tra sovranità popolare e diritto, che – in teoria – dovrebbe sancire il primato del secondo, inteso come insieme di norme scritte, ispirate a valori condivisi, che regola la civile convivenza e dà un senso all'organizzazione sociale (dunque all'ordine politico della comunità), sul primo; offre una interpretazione e una sintesi molto moderna e assai equilibrata del costituzionalismo europeo della modernità politica, poichè rivendica i diritti di libertà proposti dalla Dichiarazione dei diritti inglese del 1689, coniugati poi con quelli francesi, unitamente all'eguaglianza sociale, di un secolo dopo, e reinterpretati poi attraverso le dottrine socialiste. Per queste ragioni la Costituzione repubblicana è una Costituzione autenticamente europea, perché europei nello spirito e nella cultura furono coloro che la scrissero. Lo stesso non si può certo dire per coloro che la vogliono riscrivere.




DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

NUOVA SERIE - ANNO VII - 2019/20

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.72342235 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione)
librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
redazione: rivista.annalistoria@unicatt.it
web: www.educatt.it/libri/ASMC

ISSN 1124 - 0296



9 791255 350057